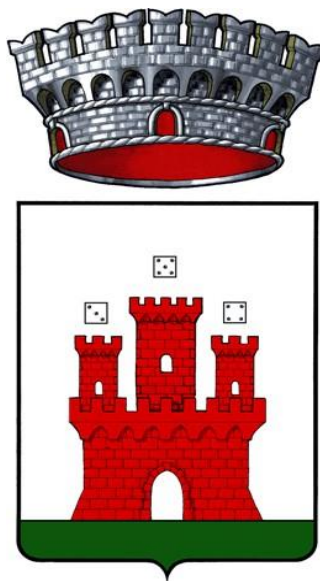


COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO



Regolamento comunale per la disciplina della TASSA RIFIUTI - TARI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale

n. 5 del 10/02/2023

Modifica con delibera del Consiglio Comunale

n..... del

Sommario

Art. 1 - Oggetto	2
Art. 2 – Gestione dei Rifiuti e classificazione.....	2
Art. 3 - Presupposto e soggetti passivi	3
Art. 4 - Locali ed aree scoperte esclusi dal tributo.....	3
Art. 5 - Base imponibile del tributo.....	5
Art. 6 - Determinazione della tariffa del tributo.....	5
Art. 7 - Copertura dei costi del servizio	6
Art. 8 - Piano finanziario.....	6
Art. 9 - Determinazione degli elementi necessari per la determinazione della tariffa del tributo	7
Art. 10 - Obbligazione tributaria	8
Art. 10/Quater – Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani.....	10
Art. 11 - Riduzioni e agevolazioni	11
Art. 12 - Mancato svolgimento del servizio	12
Art. 13 - Tributo giornaliero.....	12
Art. 14 - Tributo provinciale	13
Art. 15 - Dichiarazione – Termini, decorrenza e contenuto	13
Art. 16 - Riscossione.....	16
Art. 17 - Rimborsi e compensazioni.....	17
Art. 18 - Funzionario responsabile del tributo	17
Art. 20 - Somme di modesto ammontare	18
Art. 21 - Riscossione coattiva	18
Art. 22 - Compiti degli uffici interni	18
Art. 24 - Entrata in vigore	19
ZONA COMPRESA NEL PERIMETRO	21
DELIMITAZIONE	21
ZONA SERVITA	21
Castell’Azzara.....	21

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Gestione dei Rifiuti e classificazione

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. I rifiuti sono così classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi:

Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal D.lgs. 116/2020 con l'introduzione dall'art. 183, comma 1, lettera b-ter:

- a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del medesimo D.lgs. 152/2006;
- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere 3, 4 e 5 di cui sopra.

Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dal D.lgs. 116/2020

- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del medesimo D.lgs. 152/2006;
- c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani così come definiti sopra nei punti da 1 a 6;
- d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani così come definiti sopra nei punti da 1 a 6;
- e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani così come definiti sopra nei punti da 1 a 6;
- f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani così come definiti sopra nei punti da 1 a 6;
- g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi quelli urbani così come definiti sopra nei punti da 1 a 6;
- i. i veicoli fuori uso.

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato 1 della parte quarta del D.lgs. 152/2006.

Art. 3 - Presupposto e soggetti passivi

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione ed il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani anche se di fatto non utilizzati. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali:
 - a. le unità abitative (cat. A) con l'attivazione di almeno uno dei servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o con la presenza di mobilio e finché queste condizioni permangono. Anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta alla data di acquisizione della residenza anagrafica.
 - b. Per le categorie catastali diverse dalla cat. A, la detenzione o conduzione si presume sempre anche in assenza delle condizioni di cui alla lettera a) salvo prova di inagibilità, fatiscenza o comunque impossibilità oggettiva a produrre rifiuti, indipendentemente dalla volontà da parte del proprietario/utilizzatore o altro di utilizzare l'immobile.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte sul territorio comunale, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Per questi ultimi restano fermi tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 4 - Locali ed aree scoperte esclusi dal tributo

1. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:
 - a) le superfici ove si formano, in via continuativa ed esclusiva, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

Attività	% riduzione
<i>Autocarrozzerie – autofficine meccaniche – elettrauto – marmisti - laboratorivetri, specchi e infissi – verniciatura – distributori di carburante – fabbri – falegnami – gommisti</i>	30
<i>Lavanderie a secco, tipografie – laboratori fotografici – tintorie non industriali – eliografie – stamperie</i>	20
<i>Gabinetti dentistici – radiologici – laboratori odontotecnici – studi medici e veterinari</i>	10
<i>Per le attività non elencate si fa riferimento a criteri di analogia</i>	

- b) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
- d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- h) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- i) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- j) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179*);
- k) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,5 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno tre lati verso l'esterno;
- l) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.
- m) unità ad uso abitativo (cat. Catastale A) privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati (devono essere presenti entrambe le condizioni);
- n) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del

- provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
- o) fabbricati in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - p) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.
- 2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate. Tali dichiarazioni hanno decorrenza dalla data di presentazione e non potranno in nessun caso avere effetto retroattivo;
 - 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

Art. 5 - Base imponibile del tributo

- 1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, per le quali non è possibile addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale, in base alle procedure di interscambio tra il Comune e l'Agenzia delle Entrate, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
- 2. A decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili.
- 3. Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 15, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.
- 4. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
- 5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 6 - Determinazione della tariffa del tributo

- 1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare.
- 2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 9 del presente regolamento.
- 3. Le tariffe sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al successivo art.8.
La deliberazione di approvazione delle tariffe, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui al periodo precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il termine di cui al primo periodo, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno; il Consiglio Comunale ha inoltre facoltà di variare le tariffe anche

successivamente ai termini di approvazione del bilancio di previsione, ma non oltre il 30 settembre dell'anno di riferimento, qualora ciò risulti necessario al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

4. In sede di approvazione delle tariffe, nelle more della revisione dei coefficienti di cui alle tabelle 1b, 2, 3b e 4b dell'allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n.158, il Consiglio Comunale può decidere di esercitare la facoltà prevista dall'art.1, comma 652 della Legge 27/12/2013, n.147, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla gradazione delle tariffe, determinando gli stessi in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al massimo del cinquanta per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1 e 1b del medesimo allegato 1.
5. Ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
6. Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, individuate dall'allegato A al presente regolamento
7. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

Art. 7 - Copertura dei costi del servizio

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Dal costo deve essere detratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, c. 683 della L. 27/12/2013, n. 147.
6. L'eventuale eccedenza di gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per quelli avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Art. 8 - Piano finanziario

1. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità competente alla sua approvazione entro il termine fissato dalla normativa vigente.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

Art. 9 - Determinazione degli elementi necessari per la determinazione della tariffa del tributo

1. La tassa rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica intendendosi:
 - a) Per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione e relativi accessori
 - b) Per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

Utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti in:
 - a. **domestiche residenti:** sono quelle occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'Anagrafe del comune o che sono tenute a disposizione dai soggetti residenti nel territorio comunale. In questa tipologia di utenze il numero degli occupanti, ai fini dell'applicazione della tariffa è quello dei componenti il nucleo familiare del soggetto passivo risultante dai registri anagrafici comunali. Nel caso in cui l'abitazione è occupata, oltre che dai membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali ad esempio, badanti, colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art.15. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio

Per le nuove utenze viene utilizzato il numero anagrafico di componenti risultante alla data di attivazione delle stesse.

Le variazioni del numero dei componenti residenti intervenute in corso d'anno devono essere comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

- a. anziano collocato in casa di riposo;
- b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi; Le condizioni di cui ai punti a) e b) devono essere debitamente dichiarate e comprovate.

Qualora i locali oggetto di tassazione siano concessi in locazione, uso o comodato a soggetto diverso dal titolare del tributo il calcolo di quest'ultimo verrà effettuato sulla base del numero di persone che utilizzano l'immobile, dichiarate dal soggetto passivo, salvo verifiche da parte degli uffici comunali. Ai fini della individuazione delle pertinenze asservite alle abitazioni, si intendono come tali quelle catastalmente classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7: Si considerano tali quelle direttamente asservite ai fabbricati abitativi o utilizzate come tali purché ubicate nell'ambito dello stesso centro abitato e su queste si applica la sola tariffa fissa. (vedi tabella allegato C)

- b. **Domestiche non residenti:** sono quelle occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze il numero dei componenti del nucleo familiare sarà forfettariamente attribuito dal Comune nel numero di 3 elementi. Il contribuente deve comunque indicare in dichiarazione il numero effettivo dei componenti il nucleo familiare. Resta, in ogni caso, ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emerso dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.15.

Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi simili di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative o se si trovano fuori dal centro abitato anche per i contribuenti residenti.

Qualora dette utenze siano condotte da soggetti diversi da persone fisiche si considerano utenze non domestiche, applicando la categoria di appartenenza dell'attività economica esercitata.

Utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche, riportate nell'allegato a) del presente regolamento, sono suddivise nelle

categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'Istat relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali si adotta il criterio dell'attività prevalente in termini quantitativi (*mq o potenziale produzione rifiuti*). Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.

2. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 10 - Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 4, il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il primo giorno del mese successivo a quello in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.
3. La cessazione dà diritto alla compensazione, come da Regolamento delle entrate, o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 17.

Art. 10/Bis -Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del D.lgs. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10 del D.lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività **di recupero** degli stessi, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. T) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per “**recupero**” si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
4. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a **due anni**;
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro es. 30 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.

Art. 10/Ter- Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all'ART. 10/bis del presente Regolamento e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al **Comune – Ufficio**

Tribuiti all'indirizzo **comune.castellazzara@postacert.toscana.it** entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico.
3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.
4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Entro il 01 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Gestore, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
5. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.
6. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'ART. 19, fermo restando più gravi violazioni.
7. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 10/Quater – Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

1. Per le utenze non domestiche che, ai sensi del comma 649 dell'art. 1 della L. 147/2013, hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte della tariffa variabile può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per **“riciclaggio”** si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno (il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa “Kd” della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe). La riduzione verrà determinata, sulla parte variabile della tariffa del tributo secondo la seguente tabella:

<i>Da</i>	<i>a</i>	<i>Riduzione</i>
0	25%	Nessuna riduzione
Oltre 25%	50%	40%
Oltre 50%	100%	70%

La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo ed oggettivo al riciclo. A tal fine i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare apposita dichiarazione contenente:

- Indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato al riciclo;
- Indicazione dei codici dei rifiuti avviati al riciclo;
- Periodo (dell'anno) di avvio al riciclo;

La dichiarazione è valida anche per gli anni successivi a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione.

La riduzione è concessa a consuntivo dopo che il produttore abbia dimostrato di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a riciclo i rifiuti urbani presentando la documentazione di cui al comma successivo.

4. A consuntivo entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:
 - Autocertificazione attestante l'avvenuto riciclo nel proprio ciclo produttivo;
 - Copia di registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a riciclo del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
 - Documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (formulario e fatture);
 - Copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione;
 - Quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare;
5. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione equivalente, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
6. La quantità avviata al riciclo non potrà eccedere la quantità attribuibile a quella fattispecie di attività derivante dal risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

7. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
8. La concessione della riduzione non può mai avere effetto retroattivo e decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata la prescritta dichiarazione.
9. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Art. 11 - Riduzioni e agevolazioni

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come da tabella allegato C. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta/cassonetto non è superiore a 500 metri; tale parametro non si applica per gli agglomerati urbani, frazioni o altri raggruppamenti di immobili abitativi, ma solo ed esclusivamente a fabbricati isolati.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 70% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari.
4. Nelle situazioni di attività produttive cessate o formalmente ed effettivamente sospese si applica la tariffa più bassa prevista per le utenze non domestiche.
5. Alle aree scoperte operative si applica la tariffa prevista per le aree espositive ed autosaloni.
6. Ai sensi dell'art. 1 c. 659 della L. 27/12/2013 n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione 5% . Nella presente riduzione sono ricomprese le pertinenze delle abitazioni censite alle Categorie catastali C2, C6 e C7. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni/agevolazioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione
7. Ai sensi dell'art. 1 c. 658 della L. 27/12/2013 n. 147 il Comune può, in sede di determinazione delle tariffe, deliberare riduzioni, sia nella parte fissa che in quella variabile delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici prodotti. La riduzione, in questo caso, è subordinata alla presentazione entro il 30 gennaio dell'anno successivo della dichiarazione attestante l'acquisto e l'utilizzo dell'apposito contenitore.

L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi purché non siano mutate le condizioni che danno diritto all'agevolazione, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopracitata istanza il soggetto passivo autorizza altresì il Comune e/o il soggetto gestore a provvedere a verifiche anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Qualora in sede di controllo periodico sia accertata l'insussistenza della pratica del compostaggio o non sia possibile ispezionare le compostiere, il beneficio è revocato con effetto immediato.

La riduzione di cui sopra cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione. L'agevolazione è calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza odi cessazione dell'utenza.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, sono esentati dalla presentazione della relativa istanza, i soggetti già in possesso di compostiera distribuita dal comune in anni precedenti come da comunicazione dell'ufficio tecnico comunale e/o che già usufruivano della riduzione nel 2013.
8. Il comune può annualmente stabilire le seguenti agevolazioni a carico del bilancio comunale:
 - a. riduzione fino ad un massimo del 60% della tassa per le abitazioni occupate da persone in condizioni

di grave disagio sociale ed economico.

Spetta alla giunta comunale stabilire, anche sulla base delle informazioni provenienti dai servizi sociali dell'Azienda Sanitaria, la specifica disciplina per la concessione della riduzione di cui alla presente lettera sulla base dei seguenti criteri:

- i. requisiti soggettivi per l'accesso al beneficio:
 - residenza nel territorio comunale;
 - nucleo familiare composto esclusivamente da anziani soli, ultra sessantacinquenni;
 - famiglie con presenza nel nucleo di soggetti in situazione di handicap grave;
 - soggetti disoccupati, o cassaintegrati a seguito di gravi crisi aziendali
 - possesso di un ISEE il cui importo verrà determinato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione;
- ii. requisiti oggettivi: non possedere, in tutto il territorio nazionale altra unità immobiliare oltre a quella adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze) e per la quale viene riconosciuta la riduzione della tassa;
- iii. eventuale differenziazione dell'ammontare della riduzione in funzione delle diverse soglie ISEE;
- iv. individuazione di un tetto massimo di spesa connesso alle agevolazioni;

9. Il comune può altresì prevedere in caso di gravi calamità naturali o sanitarie le seguenti riduzioni per:

- a. fino ad un massimo dell'80% per nuclei familiari il cui reddito deriva esclusivamente da attività produttive, commerciali, agricole ed artigianali insediate in zone del comune, che a seguito di gravi calamità naturali o sanitarie sono costretti a sospendere e a tenere chiuse le loro attività per forza maggiore o per disposizione d'autorità per un periodo superiore a 20 giorni e a seguito delle quali hanno un'interruzione degli incassi documentabile.
- b. fino ad un massimo del 50% per attività produttive, commerciali, agricole ed artigianali insediate in zone del comune, che a seguito di gravi calamità naturali o sanitarie sono costretti a sospendere e a tenere chiuse le loro attività per forza maggiore o per disposizione d'autorità per un periodo superiore a 20 giorni e a seguito delle quali hanno un'interruzione degli incassi documentabile.

Spetta alla giunta comunale stabilire la specifica disciplina per la concessione della riduzione in oggetto.

10. Le riduzioni di cui al comma precedente sono concesse in concomitanza degli eventi richiamati, su domanda dell'interessato, debitamente documentata in ordine al possesso dei requisiti richiesti. Il comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le agevolazioni.
11. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi 8, 9 e 10 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa.
12. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni le stesse si cumulano.
13. Il comune può prevedere, in sede di approvazione delle tariffe, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste nel presente regolamento la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse della fiscalità generale del comune stesso, salvo non si tratti di riduzioni collegate alla quantità di rifiuto trattata dal servizio universale.

Art. 12 - Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto in misura massima del 20 % della tariffa.

Art. 13 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1 comma 837,

della Legge 27/12/2019, n. 160.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

Art. 14 - Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.lgs. 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia;

Art. 15 - Dichiarazione – Termini, decorrenza e contenuto

- a. I soggetti passivi della tassa hanno l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante ai fini dell'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) inizio del possesso o detenzione;
 - b) variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c) alla cessazione del possesso o detenzione;
 - d) sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - e) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

- b. La dichiarazione è unica con riferimento a ciascuna unità immobiliare: una stessa unità immobiliare non può essere parzialmente dichiarata ai fini del tributo da due o più soggetti passivi, salvo i casi in cui i soggetti passivi dispongano di distinte porzioni della stessa unità immobiliare (escluse le abitazioni) sulla base di autonomi contratti e ferma restando la disciplina codicistica in materia di obbligazioni solidali e diritto di regresso.

In deroga a quanto disposto dall'art.1 comma 684 - nell'esercizio del potere regolamentare generale di cui all'art.52 D. Lgs. 446/97- la dichiarazione di inizio possesso o detenzione deve essere presentata entro il **31 gennaio** dell'anno successivo a quello in cui il soggetto passivo è divenuto possessore o detentore del locale o area, con effetto dal primo giorno del mese solare successivo all'inizio del possesso o detenzione.

4. La dichiarazione conserva efficacia anche per le annualità successive fino a presentazione di nuova dichiarazione attestante l'eventuale variazione delle condizioni di imposizione o la cessazione del possesso o detenzione.
5. Nel medesimo termine di cui al comma 3 deve essere dichiarata ogni variazione relativa alla superficie e/o destinazione d'uso dei locali ed aree che incida sull'ammontare della tassa. In ogni caso le variazioni che comportino un aumento di tariffa producono effetti dal primo giorno del mese successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi, a prescindere dalla tempestività della relativa dichiarazione. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, se dichiarate entro il mese in cui si concretizza il relativo presupposto; in mancanza, la relativa variazione ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della relativa dichiarazione, salvo che alla dichiarazione sia allegata idonea

documentazione da cui possa evincersi con oggettività e certezza una data antecedente dalla quale far decorrere la diminuzione di superficie.

6. La cessazione del possesso o detenzione di locali e aree ha effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa dichiarazione; in caso di dichiarazione tardiva la cessazione potrà essere disposta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla effettiva perdita della disponibilità del locale o area a condizione che il contribuente possa adeguatamente ed oggettivamente documentarla e datarla.

A tal fine si considera idonea prova di cessazione:

- a. se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di decorrenza della dichiarazione del subentrante;
 - b. la dimostrazione dell'avvenuta cessazione dell'utenza elettrica intestata allo stesso contribuente per l'immobile in questione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di comprovato distacco dell'utenza.
 - b) la presenza di un subentrante a seguito dell'avvenuta locazione (con contratto registrato) del medesimo locale a soggetto diverso dal contribuente;
 - c) la lettera di disdetta del contratto di locazione, se risulta notificata al proprietario-locatore e/o registrata e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione (deve trattarsi di contratto registrato) oggetto di disdetta. La lettera di preavviso di rilascio di un immobile in costanza di utenze allacciate non rientra tra gli elementi idonei a supportare una cancellazione tardiva.
7. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti
8. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso. La dichiarazione, debitamente compilata e firmata, può essere consegnata a mano, tramite servizio postale, fax, posta elettronica, PEC.
9. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
- Utenze domestiche**
- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b. Il recapito postale (se diverso dalla residenza) e l'indirizzo di posta elettronica del contribuente
 - c. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, n. civico, e numero dell'interno ove esistente, destinazione dei locali, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - e. Numero degli occupanti i locali;
 - f. Per le utenze dei soggetti non residenti i dati del dichiarante e il numero dei soggetti occupanti i locali, con riferimento ai componenti il nucleo familiare del dichiarante, come risulta all'anagrafe del comune di residenza;
 - g. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio.
 - h. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO relativo all'attività prevalente;
- b. Eventuale recapito postale (se diverso dalla sede sociale), e indirizzo di posta elettronica del contribuente;
- c. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- d. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- e. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- f. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali, opportunamente documentata;
- i. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati. in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale

conguaglio.

- j. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 3, se più favorevole.
 11. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
 12. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco). Per gli avvisi bonari, dove presente, l'invio viene effettuato all'indirizzo mail fornito dal contribuente in sede di dichiarazione o con successiva comunicazione.
 13. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 5 e 6, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 12.

Art. 15bis –Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 15, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente, in caso di utenza domestica; la ragione o denominazione sociale, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo dell'utenza, in caso di utenza non domestica;
 - c) il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - d) il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - e) il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - f) l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - g) le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
2. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

3. Con riferimento alle richieste di reclamo o informazione il Comune invia, di norma con posta elettronica, una risposta scritta, motivata, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 - e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma (180) (termine di legge per rimborso) giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
4. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato, ai sensi dell'art. 1, comma 167, legge 296/2006, direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
5. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata al fine di permettere la verifica del rispetto dei termini processuali di impugnazione, in quanto essa ha valore di provvedimento di rimborso, che è atto autonomamente impugnabile innanzi la Corte di giustizia tributaria competente.

Art. 16 - Riscossione

1. I contribuenti per il versamento della tassa rifiuti sono tenuti ad utilizzare il modello di pagamento unificato F24 o il bollettino postale approvato con apposito decreto ministeriale ovvero le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo per coloro che non hanno comunicato o non hanno un indirizzo di posta elettronica. Per coloro che hanno comunicato un indirizzo di posta elettronica verrà inviato, invece, il documento medesimo in formato elettronico.

Al fine di implementare l'utilizzo dell'invio per posta elettronica, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno tre rate quadrimestrali (aprile, luglio e dicembre). E' comunque prevista la facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione. Le rate di marzo e luglio saranno calcolate in acconto sulla base delle tariffe dell'anno precedente. La rata di dicembre sarà calcolata a saldo, sulla base delle tariffe approvate nell'anno corrente a condizione che le stesse siano state inviate entro i termini previsti dalla normativa vigente al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze attraverso inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine fissato dalla normativa vigente, si dovranno continuare ad applicare, anche per il saldo, le tariffe dell'anno precedente- Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
4. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 14 sia inferiore ad € 12,00;
5. In caso di versamento con modello F24, il Tributo Provinciale (TEFA) di cui all'art. 19 del D.lgs. 504/92, è riversato direttamente l'Agenzia delle Entrate. In caso di pagamenti effettuati con modalità diversa dal modello F24, il riversamento del tributo e la rendicontazione in favore della provincia avverrà secondo le modalità stabilite dallo specifico D.M.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo, anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 17 - Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verificadella legittimità.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi. E' altresì ammessa la compensazione anche con somme relative ad entrate tributarie diverse. L'ufficio può inoltre provvedere alla compensazione d'ufficio, previa comunicazione al contribuente, nel corso dell'attività di verifica e/ o accertamento, limitatamente alle annualità non prescritte e limitatamente alla tassa rifiuti.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi previsti nel vigente Regolamento delle Entrate.
5. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo 15bis del presente regolamento.
6. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472

Art. 18 - Funzionario responsabile del tributo

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 19 - Verifiche, accertamenti, sanzioni ed interessi

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella L. 296/2006.
2. In caso di mancato versamento di uno o più rate stabilite dal presente regolamento, il comune, provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione prevista dall'art.13 del D.Lgs 471/97 sull'importo non versato o versato tardivamente.
3. In caso di infedele, incompleta o omessa dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento, anche a mezzo raccomandata R.R., motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dell'art.1 c. 693 e 694 della L. 147/2013, fissando le sanzioni nella misura minima prevista dalla legge (100% per l'omissione con il minimo di € 50,00 e 50% per l'infedeltà con il minimo di € 50). Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo fissato nel Regolamento Generale delle Entrate, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo:
5. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dall'art. 17, c. 4 del presente regolamento
6. Per la rateizzazione dei solleciti di pagamento e degli avvisi di accertamento si applicano le disposizioni previste nel Regolamento Generale delle Entrate.
7. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui comma precedente, entro il termine di 60 gg. dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100.
9. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dal regolamento Incentivi da adottarsi ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 o con la disciplina contenuta nei contratti nazionali collettivi di lavoro, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art 20 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta

Art. 21 - Riscossione coattiva

1. In mancanza di pagamento degli avvisi di accertamento entro il termine di proposizione del ricorso, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti e previste nel Regolamento Generale delle Entrate.

Art. 22 - Compiti degli uffici interni

1. Gli uffici comunali competenti, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche o variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare, ovvero in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità o di ricezione di

comunicazioni certificate equipollenti, del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali o di ricezione di comunicazioni certificate equipollenti (SCIA), sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo

modello, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio Tributi.

2. L'Ufficio Anagrafe dovrà provvedere alla comunicazione all'Ufficio Tributi delle variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare.
3. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 15 del presente regolamento.

Art. 23 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 24 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023.

ALLEGATO A

Tabella categorie per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

<i>n. catg.</i>	Comuni fino a 5000 abitanti Kc
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, convitti
2	Distributori di carburanti, campeggi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristoranti
6	Alberghi senza ristoranti
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie,
9	Banche, istituti di credito e studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste,
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club
22	Agriturismo con ristorante
23	Agriturismo senza ristorante

ALLEGATO B

ZONA COMPRESA NEL PERIMETRO	DELIMITAZIONE ZONA SERVITA
Castell'Azzara	Capoluogo Centro abitato solo luoghi nei quali viene effettuata la raccolta porta a porta e nel caso della presenza di cassonetti sparsi di raccolta limite di 500 metri lineari dallo stesso
Selvena Querciolaia Poggio Montone Poggio Della Vecchia	Centro abitato